

A.S. 1689

Emendamento

Art.101

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di centottanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000.

(SANITA' PRESTAZIONI URGENTI AIRE)

A.S. 1689

Emendamento

Art.101

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2026 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 3.500.000;

2027: - 2.000.000;

2028: - 2.000.000.

(LINGUA E CULTURA)

A.S. 1689

Emendamento

Art.101

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli iscritti all'AIRE)

1. All'articolo 18, del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

(CANONE RAI AIRE)

A.S. 1689

Emendamento

Art.101

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-*bis*

(Equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale).

1.All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il numero 6), è aggiunto, in fine, il seguente: "6-*bis*) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso".

2.Alla lettera a), della nota II-*bis*), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «da cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».

3.Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

(IMMOBILI CITTADINI AIRE)

A.S. 1689

Emendamento

Art.101

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare per i contribuenti residenti all'estero)

1. All' articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.".

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

(ASSEGNO FAMILIARE AIRE)

A.S. 1689

Emendamento

Art.101

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-*bis*

(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico per contribuenti residenti all'estero)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 24, del Testo unico delle imposte sui redditi".

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

(DETRAZIONE FIGLI A CARICO)

A.S. 1689

Emendamento

Art.101

LA MARCA, GIACOBBE,

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni in materia di cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è riconosciuta una riduzione del 20 per cento, per gruppi non inferiori a 2 persone, e del 25 per cento, per gruppi non inferiori a 5 persone sul prezzo del viaggio ferroviario realizzato con treni del Gruppo Ferrovie dello Stato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

(SCONTI TRENI AIRE)

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

ASSUNZIONI CONSOLATI GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le

rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il triennio 2025-2027, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2026, 2027 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

GIACOBBE, LA MARCA,

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

1. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari, sono autorizzati le seguenti spese:

a) 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) 5 milioni di euro per l'anno 2026 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

(CONSOLI ONORARI)

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

LA MARCA, GIACOBBE,

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milione di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

(CONSOLI ONORARI)

A.S. 1689

Emendamento

Art.101

GIACOBBE, LA MARCA,

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2026, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

(CONSOLI ONORARI)

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

CRISANTI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Contributo Consiglio generale degli italiani all'estero e dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Il contributo alle spese di funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e il contributo alle spese di funzionamento dei COMITES, di cui al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono aumentati ciascuno di due milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a due milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

CGIE E COMITES CHE FARE??

A.S. 1689

Emendamento

Art.101

CRISANTI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Contributo Comitati degli italiani all'estero)

1. Il contributo alle spese di funzionamento dei COMITES, di cui al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono aumentati 1,2 milioni per l'anno 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

A.S. 1689

Emendamento

Art.101

Al comma 1, sostituire le parole: “14 milioni di euro” con le seguenti: “28 milioni di euro”

Conseguentemente, all’articolo 132, comma 2, sostituire le parole “di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026” con le seguenti “di 86 milioni di euro per l’anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.”

A.S. 1689

Emendamento

Art.101

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Ulteriori disposizioni in favore degli italiani all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2026 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

~~2. È autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2026 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.~~

3. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2026, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4 Al fine di assicurare misure di sostegno alle Camere di commercio italiane all'estero, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

(OMNI COMPRENSIVO)

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

LA MARCA, GIACOBBE, **(TURISMO AIRE)**

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Misure per incentivare il turismo)

1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato al comma 1.

3. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2026.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

- a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;
- b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;
- c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

A.S. 1689
Emendamento
Tabella

GIACOBBE

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;
2027: - 1.000.000;
2028: - 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Missione 2 "Regolazione dei mercati", programma 2.1 - "Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori", apportare le seguenti variazioni:

2026:
CP: + 1.000.000
CS: + 1.000.000

2027:
CP: + 1.000.000
CS: + 1.000.000

2028:
CP: + 2.000.000
CS: + 2.000.000

(ICCI)

A.S. 1689

Emendamento

Tabella

GIACOBBE, CRISANTI, LA MARCA

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2027

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2028

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

[Cap. 3103: Contributi in denaro ai COMITES]

(COMITES)

A.S. 1689

Emendamento

Tabella

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;

2027: - 500.000;

2028: - 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2027

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2028

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

[Capitolo 3131: Contributo al Consiglio generale per gli italiani all'estero per le spese di funzionamento]

CGIE

A.S. 1689

Emendamento

Tabella

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzioni:

2026: - 2.500.000

2027: - 2.500.000

2028: - 2.500.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2027

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2028

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

[Cap. 3153 Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie]

CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO

A.S. 1689
Emendamento
Art.102

GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole “diplomatico–consolare” inserire le seguenti: “ed in collaborazione

con le organizzazioni delle comunità italiane nel mondo”

GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: “1-bis. Una quota parte del fondo di cui al comma 1 è ripartito secondo le seguenti modalità:

- a) 2 milioni di euro annui per il sostegno di giovani sportivi di origine italiana residenti all'estero, per la partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive in Italia, anche in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e con le federazioni sportive italiane riconosciute, nonché le scuole di ogni ordine e grado;
- b) 1,5 milioni di euro annui per la promozione di programmi di interscambio e cooperazione tra federazioni sportive e culturali internazionali dei Paesi con elevata presenza di cittadini o discendenti di origine italiana, al fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana attraverso lo sport;
- c) 3 milioni di euro annui per l'istituzione di borse di studio e programmi di formazione dedicati a studenti di origine italiana residenti all'estero, con particolare riferimento ai settori indicati nel presente articolo, innovazione, scienza, cultura, sport e diplomazia economica;
- d) 2 milioni di euro annui per il finanziamento di programmi di interscambio tra istituti scolastici e università italiane e scuole internazionali che prevedono l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, anche attraverso progetti congiunti di ricerca e mobilità studentesca;
- e) 2 milioni di euro annui per il sostegno di iniziative di promozione della gastronomia italiana e dei mestieri tradizionali nei Paesi con forte presenza di comunità italiane, in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all'Estero e con gli Istituti Italiani di Cultura, favorendo la formazione professionale e l'educazione alimentare dei giovani di origine italiana;
- f) 2 milioni di euro annui per il finanziamento di progetti di innovazione e start-up promossi da giovani di origine italiana residenti all'estero, anche in partenariato con università e imprese italiane, al fine di favorire il rientro di competenze e la creazione di reti imprenditoriali italo-globali;
- g) 2 milioni di euro annui per il finanziamento di progetti promossi dagli enti gestori per programmi di insegnamento della lingua italiana nelle scuole primarie e superiori all'estero.;
- h) 3 milioni di euro annui per progetti di ricerca universitaria indirizzati allo studio della lingua e della cultura italiana all'estero, e/o a progetti che coinvolgano ricercatori italiani di università straniere;
- i) 4 milioni di euro annui per progetti promossi dalle Camere di Commercio al fine di dare impulso al Made in Italy all'estero, con particolare riferimento ai progetti che prevedono il coinvolgimento delle attività italiane all'estero;
- j) 1 milione di euro annui per il finanziamento di progetti promossi dai Comites.”

A.S. 1689
Emendamento
Art.102

GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: “1-bis. Una quota parte del fondo di cui al comma 1 è destinata:

- a) al sostegno di giovani sportivi di origine italiana residenti all'estero, per la partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive in Italia, anche in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e con le federazioni sportive italiane riconosciute, nonché le scuole di ogni ordine e grado;
- b) alla promozione di programmi di interscambio e cooperazione tra federazioni sportive e culturali internazionali dei Paesi con elevata presenza di cittadini o discendenti di origine italiana, al fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana attraverso lo sport;
- c) all'istituzione di borse di studio e programmi di formazione dedicati a studenti di origine italiana residenti all'estero, con particolare riferimento ai settori indicati nel presente articolo, innovazione, scienza, cultura, sport e diplomazia economica;
- d) al finanziamento di programmi di interscambio tra istituti scolastici e università italiane e scuole internazionali che prevedano l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, anche attraverso progetti congiunti di ricerca e mobilità studentesca;
- e) al sostegno di iniziative di promozione della gastronomia italiana e dei mestieri tradizionali nei Paesi con forte presenza di comunità italiane, in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all'Estero e con gli Istituti Italiani di Cultura, favorendo la formazione professionale e l'educazione alimentare dei giovani di origine italiana;
- f) al finanziamento di progetti di innovazione e start-up promossi da giovani di origine italiana residenti all'estero, anche in partenariato con università e imprese italiane, al fine di favorire il rientro di competenze e la creazione di reti imprenditoriali italo-globali;
- g) al finanziamento di progetti promossi dagli enti gestori per programmi di insegnamento della lingua italiana nelle scuole primarie e superiori all'estero;
- h) all'università per progetti di ricerca indirizzati allo studio della lingua e della cultura italiana all'estero o per progetti che coinvolgano ricercatori italiani di università straniere;
- i) a progetti promossi dalle Camere di Commercio per dare impulso al Made in Italy all'estero, con particolare riferimento a quei progetti che prevedono il coinvolgimento delle attività italiane all'estero;
- j) al finanziamento di progetti promossi dai Comites.”

GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

«Art. 100-bis

(Disposizioni in favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche)

1. Al fine di adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto, si autorizza la spesa di **1,5 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026 e fino all'anno 2028. L'adeguamento è effettuato nel rispetto della congruità con il costo della vita, le retribuzioni analoghe e il mercato del lavoro locale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale istituisce un sistema di monitoraggio interno sull'effettivo utilizzo delle risorse e sulla congruità degli adeguamenti. Qualora dagli esiti del monitoraggio emerga che gli adeguamenti eccedono la dotazione disponibile, il Ministero propone interventi correttivi o la revisione della dotazione, nel rispetto delle risorse disponibili.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari ad 1.5 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: “Le procedure relative al riconoscimento della cittadinanza italiana per i minori non sono soggette al pagamento di percezioni consolari o altra tassa laddove almeno uno dei genitori risulti iscritto all'AIRE.”

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: "1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza e l'accessibilità ai servizi consolari, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2026 per le spese relative al mantenimento di un sistema informazioni telefonico presso le sedi consolari nei Paesi nei casi in cui risultino con significativa presenza di residenti in possesso della cittadinanza italiana.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art.101-bis

(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)

1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

Finanziamento di 1 milione per 2025 e 2026 delle attività dei patronati all'estero

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art.101-bis

(Riduzione della TARI per gli iscritti all'AIRE)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 659, è inserito il seguente: «659-bis. Il comune, sulla base del regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione in misura ridotta di due terzi nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE che non siano locate o date in comodato d'uso.».
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

(Riduzione della TARI per gli iscritti all'AIRE)

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art.101-bis

(Disposizioni in materia di iscritti AIRE)

1.Gli iscritti Anagrafe italiani residenti all'estero hanno la facoltà di iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base in seguito al pagamento di una specifica tassa regionale individuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2.Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

Iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale italiano per gli italiani residenti all'estero (AIRE)

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

LA MARCA

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art.101-bis

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2026 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.300 unità".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

2.

A.S. 1689
Emendamento
Tabella

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.500.000

2027: - 2.500.000

2028: - 2.500.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.13 Diplomazia pubblica e culturale, Azione 4 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2027

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2028

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

(Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero)

A.S. 1689
Emendamento
Tabella

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.500.000

2027: - 1.500.000

2028: - 1.500.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.13 - Diplomazia pubblica e culturale Azione 2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

2027

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000

2028

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

(Risorse da destinare per contributi a cattedre di lingua italiana all'estero)

A.S. 1689
Emendamento
Art.101

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art.101-bis

(Disposizioni in favore del personale a contratto degli uffici all'estero di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera dell'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

Personale a contratto degli uffici all'estero di ICE-Agenzia

A.S. 1689

Emendamento

Art.43

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “L’incremento del requisito di accesso al sistema pensionistico del comma 1 non trova applicazione ai lavoratori italiani residenti all’estero in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3.”

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in

diminuzione:

2026: - 20.000.000

2027: - 20.000.000

2028: - 20.000.000

PORTA PENSIONI

Il comma 2 esclude l’applicazione di tale incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per tutti coloro che svolgono professioni gravose e usuranti, a condizione che rispettino i requisiti specifici stabiliti dalla legge per le loro categorie indicati nel comma 3. L’emendamento vuole formalizzare legislativamente la parità di trattamento tra i lavoratori assicurati al sistema pensionistico italiano residenti in Italia e i lavoratori che sono stati o saranno assicurati al sistema pensionistico italiano residenti all’estero e che all’estero svolgono o hanno svolto professioni gravose e usuranti,

A.S. 1689

Emendamento

Art.39

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: “2-bis. Per il perfezionamento del diritto contributivo al beneficio di cui al comma 1, sono validi i contributi versati in un Paese estero convenzionato con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile comunque con un pro-rata pensionistico estero ottenuto tramite la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nel Paese estero.”

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in

diminuzione:

2026: - 20.000.000

2027: - 20.000.000

2028: - 20.000.000

PORTA PENSIONI

L'emendamento vuole venire incontro alle richieste degli emigrati italiani rientrati in Italia i quali si trovano nel 2026 nelle condizioni indicate dalla legge istitutiva (e successive modificazioni) dell'Ape sociale ma ai quali è stata negata in passato tale prestazione anticipata o perché i contributi versati in Italia non erano sufficienti a perfezionare il requisito minimo contributivo (ma lo sarebbero stati con la totalizzazione negata dei contributi esteri) o perché erano in possesso di un pro-rata estero ancorché esiguo (visto che legge ai fini del diritto preclude la titolarità di una pensione italiana o estera). L'emendamento consentirebbe quindi l'utilizzo dei contributi esteri ai fini del perfezionamento del requisito minimo contributivo previsto per il diritto all'Ape sociale

A.S. 1689
Emendamento
Art.41

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

«Art.41-bis.

(Disposizioni in favore degli italiani residenti all'estero)

1. Ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata alla legge n.127 del 2007 sono accertati considerando utili anche i contributi versati all'estero e utilizzati ai fini del perfezionamento di un pro-rata pensionistico in regime di convenzione internazionale.»

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000

2027: - 20.000.000

2028: - 20.000.000

PORTA PENSIONI

L'importo della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) erogata anche agli aventi diritto residenti all'estero nei mesi di luglio e/o dicembre (oltre 50.000 soggetti) varia a seconda del numero dei contributi versati. Da sempre l'Inps, in maniera arbitraria, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva ha deciso di non prendere in considerazione i contributi versati all'estero e utilizzati per il perfezionamento della pensione in regime internazionale. L'emendamento intende modificare la decisione restrittiva dell'Inps disponendo che ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva debbano essere presi in considerazione anche i contributi accreditati all'estero nei casi in cui siano stati utilizzati ai fini del perfezionamento del diritto di una prestazione pensionistica in regime internazionale.

A.S. 1689

Emendamento

Art.100

LA MARCA

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

«Art.100-bis.

(Istituzione Fondo Prenot@Mi)

1. Al fine di assicurare un utilizzo efficiente e accessibile del sistema di prenotazione dei servizi consolari "Prenot@Mi", è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo destinato al potenziamento complessivo della piattaforma, comprensivo degli interventi di aggiornamento tecnologico, ampliamento della capacità operativa e supporto alle attività delle sedi consolari.

2. Il Fondo 1 è destinato a garantire:

a) con una quota pari a 700. 000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'adeguamento, la scalabilità e l'evoluzione tecnologica della piattaforma "Prenot@Mi", con particolare riferimento all'aumento della capacità di carico simultaneo degli utenti, all'implementazione di dashboard di monitoraggio in tempo reale dei flussi di prenotazione da parte delle sedi e al potenziamento del servizio di assistenza tecnica;

b) con una quota pari a 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, il rafforzamento dell'organico dedicato alla gestione e al supporto del sistema "Prenot@Mi", mediante l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale tecnico-professionale da inquadrare nell'ambito della normativa vigente relativa al personale a contratto presso le sedi diplomatico-consolari, per un contingente massimo complessivo fino a 70 unità;

3. Al comma 2, lettera b), del presente articolo, all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «pari a 3.200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 3.270 unità»

4. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse, compresa la ripartizione tra le sedi e le procedure di selezione del personale

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

Nota: La disposizione istituisce un fondo finalizzato al potenziamento della piattaforma di prenotazione consolare "Prenot@Mi", con due linee principali: l'aggiornamento tecnologico della piattaforma (700.000 €) e il rafforzamento dell'organico tecnico-professionale a contratto presso

A.S. 1689

Emendamento

Art.100

LA MARCA

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

«Art.100-bis.

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

~~1. Per il sostegno alla rete dei consoli onorari, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.~~

~~2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»~~

A.S. 1689

Emendamento

Art.100

LA MARCA

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

«Art.100-bis.

(Rafforzamento della capacità operativa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Al fine di potenziare la rete diplomatico-consolare e le strutture centrali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti per l'assunzione a tempo indeterminato di:
 - a. fino a 80 unità di personale della seconda area, posizione economica F2;
 - b. fino a 30 unità di personale della terza area, posizione economica F1.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero è rideterminata, con decreto del Presidente della Repubblica, in coerenza con le unità di cui al comma 1, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132, comma 2 della presente legge.»

Nota: La disposizione autorizza assunzioni straordinarie di 80 unità F2 e 30 unità F1, con oneri complessivi stimati in 6 milioni di euro annui a partire dal 2026, coperti mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2. Il comma 2 aggiorna la dotazione organica del Ministero e il comma 4 prevede un monitoraggio biennale sull'utilizzo delle risorse.»

A.S.1689

Emendamento

Art.102

LA MARCA

Dopo l'articolo 102 inserire il seguente:

«Art.102-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni di viaggio per i cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero è riconosciuta una riduzione sul prezzo dei biglietti per i viaggi ferroviari effettuati con i treni del Gruppo Ferrovie dello Stato, e per i viaggi aerei effettuati con la compagnia ITA Airways (ITA) sull'intero territorio nazionale. La riduzione è pari al 10 per cento sul prezzo del singolo biglietto, al 20 per cento sul prezzo dei singoli biglietti per gruppi non inferiori a due persone, e al 25 per cento sul prezzo dei singoli biglietti per gruppi non inferiori a cinque persone. Le riduzioni di cui al presente comma sono riconosciute nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, e di disciplinare le convenzioni operative con il Gruppo Ferrovie dello Stato e con ITA Airways.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132, comma 2 della presente legge.»

Nota: La misura introduce agevolazioni di viaggio per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, prevedendo riduzioni sul prezzo dei biglietti ferroviari del Gruppo Ferrovie dello Stato e dei voli nazionali operati da ITA Airways. Gli sconti, differenziati in base al numero di viaggiatori, mirano a favorire il ritorno temporaneo in Italia dei connazionali e a rafforzare i legami culturali, sociali ed economici con le comunità italiane all'estero.»

A.S.1689

Emendamento

Art.102

LA MARCA

Dopo l'articolo 102 inserire il seguente:

«Art.102-bis.

(Potenziamento delle agevolazioni per il rientro dei docenti e ricercatori residenti all'estero)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero» sono inserite le seguenti: «, ovvero attività di alta formazione o di ricerca applicata presso imprese, centri di ricerca o università estere per un periodo non inferiore a dodici mesi»;

b) al comma 3, le parole: «nei cinque periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei sette periodi d'imposta successivi»;

c) al comma 3-ter:

1) al primo periodo, le parole: «nei sette periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove periodi d'imposta successivi»;

2) al secondo periodo, le parole: «nei dieci periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei dodici periodi d'imposta successivi»;

3) al terzo periodo, le parole: «nei dodici periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattordici periodi d'imposta successivi»;

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 132, comma 2, della presente legge.»

A.S. 1689

Emendamento

Tabella

LA MARCA

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzioni:

2026: - 739.735

2027: - 739.735

2028: - 739.735

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 5 “L’Italia in Europa e nel mondo” – Programma 1.1.3 “Promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo” – Capitolo 3153”, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 739.735;

CS: + 739.735.

2027

CP: + 739.735;

CS: + 739.735.

2028

CP: + 739.735;

CS: + 739.735.

[Capitolo: 3153 – Contributi in denaro agli enti gestori per sostenere iniziative di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo]

Nota: La proposta è volta a ripristinare i livelli di finanziamento del 2025 del capitolo 3153 del MAECI, relativo ai contributi in denaro agli enti gestori per sostenere le iniziative di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo. Nel disegno di legge di bilancio 2026 lo stanziamento per il triennio 2026-2028 risulta ridotto di euro 739.735 annui rispetto all’autorizzazione di spesa vigente. La modifica proposta mira a garantire la piena operatività degli enti gestori e la continuità delle attività di promozione culturale e linguistica all’estero, in coerenza con gli obiettivi strategici del MAECI.